

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER TITOLI E PER COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALL'ACCESSO ALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI LIVORNO – ANNO 2018/2019

ART. 1 – POSTI DISPONIBILI E MODALITA' DI ACCESSO

Il numero totale dei posti disponibili, oggetto del presente bando, per lo svolgimento della pratica forense presso il Settore Avvocatura del Comune di Livorno – in considerazione del numero dei legali addetti al predetto Settore e, dunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41, comma 10 della Legge n. 247/2012 – è pari a 3 (tre), salvo che i candidati risultati idonei all'esito della presente selezione siano in numero inferiore.

Al fine di consentire un adeguato inserimento dei praticanti e per una migliore organizzazione delle attività dell'ufficio, si procederà preliminarmente all'attivazione di 1 (uno) praticante a cui seguirà l'inserimento di altre 2 (due) unità a distanza di almeno due mesi dalla prima attivazione.

ART. 2 – DURATA

La pratica forense presso l'Avvocatura può essere svolta per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, così come previsto dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense contenuta nella Legge 31.12.2012, n. 247.

ART. 3 – OGGETTO DELLA PRATICA

La pratica propedeutica all'accesso alla professione forense sarà svolta presso gli uffici dell'Avvocatura del Comune di Livorno, situati in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, al primo piano del Palazzo Comunale.

Lo svolgimento del suddetto praticantato non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale, neppure di natura occasionale, né costituisce titolo di preferenza a tale scopo.

Il praticantato forense espletato presso l'Avvocatura consta essenzialmente di due profili:

- a) formazione teorico-pratica mediante affiancamento agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale nella stesura di atti, memorie e pareri, nonché nello svolgimento di approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali;
- b) partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento ai legali dell'Avvocatura e secondo le disposizioni di legge.

Parte integrante della pratica forense, inoltre, è costituita dallo svolgimento degli adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici Giudiziari (quali, ad esempio, cancellerie, segreterie, ufficio notifiche, ecc.).

Al fine di svolgere in modo proficuo le suindicate attività, il tirocinante deve garantire una presenza assidua e costante presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, secondo le modalità stabilite da parte del Dirigente dell'Avvocatura conformemente alle esigenze del predetto ufficio.

ART. 4 – REQUISITI

Per lo svolgimento del praticantato forense presso l'Avvocatura, il candidato deve:

- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti previsto dalla disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 47;
- se già iscritto nel suddetto Registro, non avere un'anzianità di iscrizione superiore a sei mesi e, conseguentemente, non avere già superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- non avere condanne penali a proprio carico o procedimenti penali in corso per reati che impediscono il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nell'avviso pubblico per la presentazione della domanda.

Poiché il proficuo svolgimento della pratica forense in oggetto richiede una presenza assidua e costante presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, in sede di selezione, sarà valutata la compatibilità tra l'espletamento del praticantato e lo svolgimento di altre attività da parte dell'aspirante praticante, risultante dal *curriculum* del medesimo o dal colloquio sostenuto dallo stesso.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'ammissione al tirocinio di cui alla presente selezione deve essere presentata entro e non oltre il giorno 27 agosto 2018 e deve essere indirizzata all'Avvocatura del Comune di Livorno, situata in Livorno, Piazza del Municipio n. 1.

La domanda suddetta, a pena di nullità della stessa, deve essere corredata dal *curriculum vitae* predisposto in formato europeo nonché dalla copia di un documento di identità in corso di validità e deve essere sottoscritta con firma autografa e leggibile; la firma non deve essere autenticata *ex* art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda può essere inviata tramite:

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: <u>comune.livorno@postacert.toscana.it</u>. La mail con cui si invia la domanda deve avere il seguente oggetto: "Domanda per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Livorno";
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato. Le domande, in questo caso, devono recare sulla busta la seguente dicitura: "Contiene domanda per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Livorno";
- consegna a mano presso l'U.R.P. del Comune di Livorno, situato al piano terra del Palazzo Vecchio, ove ha sede il Comune, sito in Piazza del Municipio n. 1.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate

Nella domanda di partecipazione, il candidato, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza del rischio di incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare quanto segue:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) residenza e domicilio (se diverso dalla residenza), indirizzo di posta elettronica e numero di telefono:
- c) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- d) possesso della laurea in Giurisprudenza (in base al vecchio ordinamento universitario) o della laurea specialistica in Giurisprudenza o, ancora, della laurea magistrale in Giurisprudenza (in base al nuovo ordinamento universitario), con l'indicazione dell'Università o dell'istituzione che l'ha rilasciata (oppure degli estremi del provvedimento con il quale il titolo conseguito all'estero è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano), della data di conseguimento della laurea e del voto conseguito che non deve essere inferiore a 94/100;
- e) eventuale data di iscrizione al Registro dei Praticanti;
- f) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso per reati che impediscono il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.;
- g) stato di disoccupazione o attività lavorativa/formativa in corso di svolgimento;
- h) manifestazione del consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Avvocatura.

ART. 6 – COMMISSIONE VALUTATRICE

Le domande di partecipazione alla selezione indetta con il presente atto saranno esaminate da una Commissione valutatrice composta dal Dirigente del Settore Avvocatura e dagli altri Avvocati in servizio presso il predetto Settore.

La suddetta Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formerà la graduatoria di merito dei concorrenti secondo la procedura sotto indicata:

- 1. attribuzione, a ciascun candidato, di un punteggio costituito dal voto di laurea espresso in centodecimi (nel caso di laurea specialistica, verrà effettuata la media tra il voto di laurea triennale ed il voto di laurea specialistica) che non deve essere inferiore a 94/100;
- 2. i candidati che, rientrano in quanto previsto al suindicato punto 1, dovranno sostenere un colloquio, finalizzato a valutare la preparazione e le attitudini professionali del candidato, nonché il possesso, da parte dello stesso, di titoli formativi diversi da quelli richiesti per l'iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati. Per la valutazione degli esiti del predetto colloquio, la Commissione dispone di un punteggio massimo di 20 punti. Il luogo e la data di svolgimento del predetto colloquio saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nella sezione "Concorsi e Selezioni", con valore di notifica per tutti i candidati interessati, con la conseguenza che la mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla selezione in oggetto. Non è prevista alcuna forma di comunicazione personale ai candidati;
- **3.** formazione della graduatoria definitiva di merito sulla base dell'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati in applicazione dei criteri suindicati. In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato che abbia svolto la tesi di laurea o corsi di specializzazione o di perfezionamento e/o master di livello universitario in materia di diritto amministrativo; in caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato che la

Commissione, a sua completa discrezione, riterrà complessivamente più meritevole in considerazione del *curriculum* allegato alla domanda e del colloquio di cui sopra.

La graduatoria definitiva approvata dalla Commissione valutatrice sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Livorno, sezione "Concorsi e Selezioni" e verrà trasfusa in un apposito elenco.

I candidati ammessi al patrocinio e non ancora iscritti presso il Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal competente Ordine degli Avvocati dovranno tempestivamente dare prova all'Avvocatura Comunale dell'avvenuta iscrizione; coloro, invece, che hanno già svolto un primo periodo di praticantato dovranno dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine del trasferimento, impegnandosi gli Avvocati dell'Ente a sottoscrivere ogni istanza a tal fine utile. Il mancato conseguimento dell'iscrizione entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria comporta, salvo giustificato motivo, la decadenza dalla stessa.

Laddove si verifichino successive rinunce dei praticanti, l'Avvocatura potrà attingere al suddetto elenco fino ad esaurimento dello stesso o fino alla pubblicazione di un nuovo avviso.

ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Ferma restando l'applicazione delle regole di comportamento di carattere generale gravanti sui dipendenti pubblici, i tirocinanti, nello svolgimento della pratica forense, devono mantenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro quali si addicono alla frequentazione di una avvocatura pubblica nonché al prestigio dell'attività forense.

Ai suddetti fini, i praticanti, in particolare, devono attenersi alle stesse norme deontologiche vigenti per gli Avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del competente Consiglio dell'Ordine.

L'Avvocatura mette a disposizione del praticante il patrimonio librario e le banche dati giuridiche e dei sistemi gestionali in possesso della stessa.

Ai fini di una maggiore completezza della pratica professionale, è consentita l'iscrizione all'Albo dei Praticanti Abilitati, limitatamente ai casi previsti per legge.

I praticanti potranno sospendere la frequenza degli Uffici dell'Avvocatura per un periodo massimo di venti giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) complessivi continuativi nell'anno solare, preferibilmente in coincidenza con il cd. periodo di sospensione feriale, concordando, in ogni caso, tale periodo con il Dirigente in considerazione delle esigenze organizzative dell'ufficio. Eventuali ulteriori periodi di sospensione, nel limite massimo di quindici giorni, potranno essere concessi dal Dirigente dell'Avvocatura nonché dagli altri legali del Settore con riferimento ad ipotesi particolari e motivate.

Spetta al Dirigente la sottoscrizione di ogni certificazione inerente la pratica che sia richiesta dal Consiglio dell'Ordine.

L'Avvocatura si riserva il potere di disporre in qualsiasi momento – con provvedimento motivato e con comunicazione al competente Consiglio dell'ordine – l'interruzione del praticantato sia per sopravvenute ed imprevedibili esigenze organizzative, sia laddove il praticante non garantisca una presenza ed un impegno costanti presso gli Uffici del Settore o si dimostri gravemente negligente nello svolgimento delle attività della pratica forense o, infine, commetta violazioni delle norme deontologiche a cui il medesimo è soggetto.

<u>8 – RIMBORSO SPESE</u>

A decorrere dal settimo mese di pratica forense, ovunque esso sia stato espletato, spetta al praticante un rimborso forfettario, nella misura di € 500,00 lordi al mese, da liquidare

trimestralmente previa remissione di notula alle coordinate bancarie che il praticante dovrà necessariamente fornire all'Amministrazione. In caso di cessazione anticipata della pratica, il compenso sarà proporzionalmente ridotto in relazione all'attività effettivamente svolta dal tirocinante.

<u>9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>

I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione in oggetto sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, conformemente alla normativa vigente in materia.

ART. 10 – INFORMAZIONI

Le informazioni relative alla presente selezione potranno essere richieste via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: mciapini@comune.livorno.it